

REGIONE TOSCANA
AZIENDA UNITA' SANITARIA LOCALE TOSCANA CENTRO
 Sede Legale Piazza Santa Maria Nuova n. 1 – 50122 Firenze

DELIBERA DEL DIRETTORE GENERALE

Numero della delibera	
Data della delibera	
Oggetto	Conferimento incarico
Contenuto	Costituzione nel Giudizio di riassunzione innanzi alla Corte d'Appello di Firenze promosso dai Signori N.B. nei confronti di Azienda USL Toscana Centro, QBE Insurance (Europe) Limited e altri. Conferma incarico difensivo Avvocato Paolo Pisani.

Dipartimento	DIREZIONE AMMINISTRATIVA AZIENDALE
Direttore Dipartimento	PESCINI LORENZO
Struttura	SOC AFFARI LEGALI E AVVOCATURA
Direttore della Struttura	FEDERIGI PAOLO
Responsabile del procedimento	PAPANI MATTEO

Spesa prevista	Conto Economico	Codice Conto	Anno Bilancio
12.344,16	Oneri legali	3B070303	2021

Allegati Atto		
Allegato	N.Pagine allegato	Oggetto Allegato
Estremi relativi ai principali documenti contenuti nel fascicolo		
Allegato	N° pag.	Oggetto

“documento firmato digitalmente”

IL DIRETTORE GENERALE
(in forza del D.P.G.R. Toscana n. 33 del 28 febbraio 2019)

Vistata Legge Regionale n. 84/2015 recante “*Riordino dell’assetto istituzionale e organizzativo del Sistema Sanitario Regionale. Modifiche alla Legge Regionale 40/2005*”;

Vista la delibera n. 1720 del 24.11.2016 di approvazione dello Statuto aziendale e le conseguenti delibere di conferimento degli incarichi dirigenziali delle strutture aziendali;

Premesso che

- con proprio atto di citazione il Sig. N.B., anche quale genitore di N.S., N.SO. e N.A., conveniva in Giudizio innanzi al Tribunale di Firenze l’AUO Careggi (R.G. 7779/2010) per vederla condannare al risarcimento dei danni dai medesimi patiti per il decesso della Sig.ra Y.N. rispettivamente moglie e madre degli attori;
- con separato atto di citazione, i Sig.ri Y.K. e Y.NO., quali genitori di Y.N., proponevano analoga azione risarcitoria nei confronti di AOU Careggi (R.G. Tribunale di Firenze n. 11056/2010);
- quest’ultima chiamava in causa la propria Compagnia Assicurativa, nonché l’allora USL 10 Firenze (oggi Azienda USL Toscana Centro), la quale a sua volta si costituiva nei due giudizi chiamando in causa la propria Compagnia Assicurativa QBE Insurance (Europe) Limited, previo conferimento degli incarichi difensivi all’Avv. Paolo Pisani - avvenuto con le delibere 178 del 24.3.2011 e 526 del 9.11.2011 -;
- le due cause venivano riunite e, con sentenza non definitiva n. 3880/2017, il Tribunale di Firenze condannava le due Aziende sanitarie in solido a risarcire a tutti gli attori i danni non patrimoniali meglio quantificati in detto provvedimento, statuendo che nei rapporti interni la AOUC fosse tenuta a corrispondere 2/3 dell’importo e AUSL Toscana Centro 1/3 e condannando le rispettive Compagnie Assicuratrici a tenere indenni le Assicurate rispetto a quanto versato;
- la causa proseguiva in ordine ai danni patrimoniali pretesi dai Sig.ri Y.K. e Y.NO., oltre che alla determinazione delle spese di lite;
- i Sig.ri N.B., N.S., N.SO. e N.A., nonché Azienda USL Toscana Centro formulavano riserva di appello unitamente alla sentenza definitiva;
- in Sig. N.B. depositava personalmente istanza di riconsuazione del Giudice Dr. Donnarumma, che disponeva la separazione del processo relativo a quest’ultimo (nuovo n. R.G. della causa 3526/2018);
- con sentenza definitiva n. 2177/2018 (R.G. n. 7779/2010), il Tribunale di Firenze, dichiarava cessata la materia del contendere nei confronti dei Sig.ri Y.K. e Y.NO., sulla scorta di un accordo transattivo medio tempore raggiunto fra le parti anche avuto riguardo alle spese di lite, provvedeva a condannare le Aziende sanitarie convenute a rifondere le spese di lite ai Sig.ri N.S., N.SO., N.A. e poneva a carico delle medesime le spese di CTU, sempre con ripartizione interna delle somme da corrispondere in capo a 2/3 per AOU Careggi e 1/3 per AUSL Toscana Centro e sempre con condanna delle Compagnie Assicuratrici a tenere indenni tali Aziende ed a rifondere loro le spese di lite;
- con sentenza definitiva n. 737/2020 (R.G. n. 3526/2018), il Tribunale di Firenze condannava AOU Careggi e AUSL Toscana Centro a rimborsare al Sig. N.B. le spese di lite, dichiarando che ai fini del riparto interno le stesse rispondessero rispettivamente per 2/3 e 1/3 e condannando le Compagnie Assicuratrici a tenere indenne le Aziende stesse di quanto da corrispondere all’attore sulla scorta della sentenza medesima ed a rifondere loro le spese di lite;

Preso atto che con atto di citazione in appello notificato a AOU Careggi, Azienda USL Toscana Centro, Anima Assicurazioni S.p.A., Reliance National Insurance Company (Europe) Limited (subentrata nelle obbligazioni di QBE Insurance (Europe) Limited), il Sig. N. B. ha appellato la sentenza parziale n. 3880/2017 e la sentenza definitiva n. 737/2020 del Tribunale di Firenze chiedendo la condanna degli appellati: “1) al risarcimento del danno iure hereditatis... nella misura di € 190.000,00= o di quella maggiore o minore ritenuta di giustizia, oltre agli interessi e agli accessori di legge; 2) al risarcimento a titolo di danno non patrimoniale da perdita del rapporto parentale subito dall’odierno appellante dell’ulteriore somma di € 40.973,80, o di quella diversa

maggiore o minore che dovesse essere ritenuta di giustizia, oltre agli interessi ed agli accessori di legge ...; 3) al risarcimento dell'ulteriore somma di € 66.685,56= dovuto per l'elevata percentuale di personalizzazione del danno subito dall'odierno appellante, o di quella diversa maggiore o minore che dovesse essere ritenuta di giustizia, oltre agli interessi ed agli accessori di legge. In subordine ... tale personalizzazione ... sarebbe quantificabile in € 20.005,67 oltre agli interessi e agli accessori di legge; 4) al risarcimento delle spese funerarie come quantificate e documentate nell'allegato 8 dell'originario atto di citazione, oltre agli interessi e agli accessori di legge; 5) al risarcimento del danno per il mancato apporto casalingo della defunta e per la crescita ed il sostentamento dei figli della coppia in misura ritenuta di giustizia. Con vittoria di spese, competenze e onorari di entrambi i gradi di giudizio”;

Ritenuto necessario costituirsi nell'instaurato Giudizio di Appello nei termini di legge, al fine di difendersi dalle pretese avversarie, confermando l'incarico difensivo all'Avvocato Paolo Pisani e conferendo altresì allo stesso ogni più ampio mandato alle liti con facoltà di agire con le azioni giudiziarie e comunque idonee alla tutela dell'Ente anche per eventuali e ulteriori fasi e Gradi di Giudizio, con elezione di domicilio presso e nel suo Studio posto in Firenze, Via XX Settembre n. 6;

Considerato che il compenso previsto per detta attività difensiva sia da calcolare in osservanza ed in applicazione dei minimi tariffari ordinistici ai sensi del D.M. n. 55/2014 (Nuovi parametri delle Tariffe Forensi) e della delibera del Direttore Generale n. 981 del 30.6.2016 (Approvazione procedura affidamento incarichi Avvocati esterni), oltre oneri di legge, spese vive da documentare, con imputazione al bilancio aziendale;

Considerato che l'Avvocato Paolo Pisani ha trasmesso alla SOC Affari Legali e Avvocatura il preventivo di spesa redatto ai sensi del D.M. n. 55/2014 (Nuovi parametri delle Tariffe Forensi) per la somma complessiva, comprensiva degli accessori di Legge, di € 12.344,16, oltre spese vive da documentarsi;

Considerato che in forza della recente decisione della Corte di Giustizia Europea n. 264 del 06.06.2019 gli incarichi legali di patrocinio e/o di consulenza richiesti da una Pubblica Amministrazione devono considerarsi esclusi dalla generale normativa in tema di appalti *“in quanto diversi da ogni altro contratto poiché le relative prestazioni professionali possono essere rese esclusivamente nell'ambito di un rapporto intuitu personae tra l'avvocato ed il cliente caratterizzato dalla massima riservatezza”* tanto da partecipare, di fatto direttamente o indirettamente all'esercizio di pubblici poteri con l'ulteriore conseguenza che, qualora di importo pari o inferiore ad Euro 40.000,00 possono essere affidati dalla Pubblica Amministrazione direttamente ad un singolo Professionista anche in assenza di preventiva selezione

Rilevato che è necessario dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 42, comma 4, della L.R.T. n. 40/2005 e ss.mm.ii., data l'urgenza di provvedere alla costituzione in giudizio nei termini di legge;

Preso atto che il Direttore della SOC Affari Legali e Avvocatura, Avv. Paolo Federigi, nel proporre il presente atto attesta la sua regolarità tecnica e amministrativa e la legittimità e la congruenza del medesimo con le finalità istituzionali di questo Ente, stante anche l'istruttoria effettuata a cura del Responsabile del Procedimento, Dr. Matteo Papani, in servizio c/o la Struttura SOC Affari Legali e Avvocatura;

Su proposta del Direttore della SOC Affari Legali e Avvocatura, Avv. Paolo Federigi;

Acquisito il parere favorevole del Direttore Amministrativo, del Direttore Sanitario e del Direttore dei Servizi Sociali

DELIBERA

per i motivi espressi in narrativa:

- 1) di costituirsi, nei termini di legge, nell'instaurato Giudizio di Appello introdotto dal Sig. N.B., innanzi alla Corte d'Appello di Firenze al fine di difendersi dalle pretese avversarie, confermando l'incarico difensivo all'Avvocato Paolo Pisani e conferendo altresì allo stesso ogni più ampio mandato alle liti con facoltà di agire con le azioni giudiziarie e comunque idonee alla tutela dell'Ente anche per eventuali e ulteriori fasi e Gradi di Giudizio, con elezione di domicilio presso il suo Studio, posto in Firenze, Via XX Settembre n. 6;
- 2) di ritenere congruo il preventivo trasmesso dall'Avvocato Paolo Pisani redatto ai sensi del D.M. n. 55/2014 (Nuovi parametri delle Tariffe Forensi), per la somma complessiva di Euro 12.344,16 (comprensiva di oneri accessori di legge) oltre spese vive documentabili, con imputazioni al Bilancio Aziendale;
- 3) che anche il compenso per l'eventuale successiva attività posta in essere dal Professionista in esecuzione della presente deliberazione sarà da calcolare in osservanza ed in applicazione dei minimi tariffari ordinistici ai sensi del D.M. n. 55/2014 (Nuovi parametri delle Tariffe Forensi) e della delibera del Direttore Generale n. 981 del 30.6.2016 (Approvazione procedura affidamento incarichi Avvocati esterni), oltre oneri di legge e spese vive da documentare, con imputazione al bilancio aziendale;
- 4) di dichiarare la presente Deliberazione immediatamente eseguibile per le motivazioni espresse in narrativa ai sensi dell'art. 42 comma 4 della L.R.T. 40/2005 e ss.mm.ii.;
- 5) di trasmettere la presente determinazione al Collegio Sindacale a norma di quanto previsto dall'art. 42 comma 2, della L.R.T. 40/2005 e ss.mm.ii.;
- 6) di pubblicare sull'albo on-line ai sensi dell'art. 42 comma 2 della L.R.T. 40/2005 e ss.mm.ii.

IL DIRETTORE GENERALE
(Dr. Paolo Morello Marchese)

IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO
(Dr. Lorenzo Pescini)

IL DIRETTORE SANITARIO
(Dr. Emanuele Gori)

IL DIRETTORE DEI SERVIZI SOCIALI
(Dr.ssa Rossella Boldrini)